

AVVISO IMPORTANTE – AREA RISERVATA ISCRITTI, MOROSITA' PAGAMENTO QUOTE ISCRIZIONE, PEC (Posta Elettronica Certificata), COMUNICAZIONI E VARIAZIONI.

Si invitano tutti gli Iscritti che ancora non abbiano provveduto a registrarsi o ad accedere con SPiD all'Area Riservata del Sito Ordinistico www.omceofg.it.

Ove mai comunicata la propria e-mail prima di tentare l'accesso è necessario trasmettere la propria e-mail tramite posta elettronica all'indirizzo omceofg@omceofg.it. La Segreteria, nei giorni lavorativi, provvederà a registrare l'e-mail nella scheda anagrafica dell'Iscritto e solo dopo si potrà procedere a registrarsi e ad accedere.

Dall'Area Riservata è possibile:

- **Verificare pagamenti delle quote dovute all'Ordine** e nel caso si risulti morosi, effettuare i dovuti singoli pagamenti direttamente dal proprio profilo

I PAGOPA anni pregressi non pagati dall'Iscritto portano scadenza al 30.07.2022, ma potranno essere ancora pagati, unitamente alla quota anno 2022 scaduta il 30.09.2022, avendo provveduto la Segreteria ad ampliare i termini di scadenza di validità pagamento di tutti gli Avvisi non pagati.

A proposito di eventuali morosi, si preavvisa che nei prossimi giorni partiranno le procedure **ai sensi dell'Art. 6, comma 2, del D. Lgs C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 al - Capo II DEGLI ALBI PROFESSIONALI - ricordando che detto articolo 6 lettera d) della LEGGE n. 3/18** prevede procedure che consentono all'Ente la cancellazione dall'Albo dell'Iscritto, ai sensi del comma 2, procedendo in mancanza di ottemperamento e o di presenza dell'Iscritto ed informando che la cancellazione ha validità su tutto il territorio nazionale.

Si riporta il testo **dell'Art. 6 (Cancellazione dall'albo professionale).**

- 1. La cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi: a) di perdita del godimento dei diritti civili; b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b) ; c) di rinuncia all'iscrizione; **d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;** e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.
- 2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. **La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.**

Prima di intervenire formalmente, ancora una volta si ribadisce, l'invito agli Iscritti di controllare la propria posizione dei pagamenti direttamente dall'area riservata ed ove si riscontrino eventuali pagamenti non riportati nella propria anagrafica di trasmettere via PEC all'Ordine all'indirizzo digitale segreteria.fg@pec.omceo.it relative quietanze di pagamento. Gli uffici di Segreteria dell'Ordine in tal modo avranno la possibilità di procedere a sanare la posizione di pagamenti non presenti prima che si avvii il procedimento amministrativo per le morosità dovuto da parte dell'Ordine, malgrado ogni volere.

Tanto poiché si ritiene che si tratti di semplice dimenticanza o possibile disguido informatico, chiedendo ampia collaborazione. Inoltre il personale dell'Ente è a disposizione negli orari di apertura della Segreteria, anche solo telefonicamente, a fornire ogni utile informazione o supporto.

- Verificare dati di Laurea, Abilitazione, Specializzazione, dati personali quali residenze, domicilio, numeri telefonici, cellulare e-mail e PEC. Questi ultimi possono essere, modificati o comunicati.

In merito alla PEC (Posta Elettronica Certificata) è fatto obbligo comunicare la PEC personale dell'iscritto, ai sensi art.16, comma 7, della Legge n. 2 del 28.01.2009, ove scaduta aggiornarla **(non può essere comunicata la PEC di familiari)**. Si rammenta che, come disposto dal Codice di Deontologia al TITOLO XII RAPPORTI INTRA E INTERPROFESSIONALI - Art. 64 - Rapporti con l'Ordine professionale - il medico deve collaborare con il proprio Ordine nell'espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento.

Pertanto, "la mancata comunicazione da parte degli iscritti della propria casella di posta certificata costituisce illecito professionale e violazione del codice deontologico", nonché si può essere sanzionati con la sospensione dell'iscrizione all'albo professionale, previa diffida dell'Ordine (anch'essa obbligatoria). Inoltre, tanto è previsto dal testo della disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazione) che di seguito si riporta: *"Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio"*.

Lo stesso primo comma, poco più avanti, dettaglia anche i rischi a carico dello stesso Ordine, che in caso di *"omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82"*, può essere sciolto e commissariato dal Ministero vigilante.

Si ringrazia tutti per la preziosa comprensione e massima collaborazione, porgendo i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
DOTT. PIERLUIGI NICOLA DE PAOLIS